

Codice DB1400

D.D. 10 novembre 2011, n. 2870

**Autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativamente alla realizzazione della scuola nazionale federale di equitazione 2' lotto", sita nel Comune di Pinerolo (TO).**

Premesso che il Comune di Pinerolo (TO) in data 05/07/2011 Prot. n° 52106 ha presentato al Servizio Sismico della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, la denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 1 della L.R. 19/85 e artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, riguardanti la realizzazione della scuola nazionale federale di equitazione – 2° lotto in Via Madonnina, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001;

Visto il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 4/02/1982, Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Piemonte;

Vista la L.R. 12/03/1985, n. 19, Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

Vista la D.G.R. n. 49 - 42336, del 21 marzo 1985, L.R. n. 19/85 art. 9 Criteri e modalita' attuative;

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 61-11017, del 17 novembre 2003, Prime disposizioni in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

Vista la D.G.R. n. 64 -11402, del 23 dicembre 2003, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 – Disposizioni attuative dell'articolo 2;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27 aprile 2004, Prime disposizioni in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica – Indicazioni procedurali;

Vista la L. R. n. 3 del 27 gennaio 2009, Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente, che ha disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di prevenzione geologica e sismica gia' di competenza di ARPA;

Vista la D.G.R. n. 33 – 1063 del 24 novembre 2010 che ha stabilito al 1/12/2010 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della L.R. n. 3/2010, ed ha altresì definito le declaratorie dei Settori istituiti presso la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste per l'esercizio delle funzioni medesime in materia geologica, mantenendo in capo allo staff della Direzione stessa le funzioni in materia sismica, ivi comprese quelle già attribuite al Settore Tecnico Opere pubbliche;

Considerato che a seguito dell'istruttoria in data 08 novembre 2011, effettuata dal Servizio Sismico di Pinerolo, si e' espresso parere favorevole all'approvazione dei lavori di cui si tratta, nei limiti degli interventi previsti in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche.

#### IL DIRETTORE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

#### *determina*

di autorizzare il Comune di Pinerolo (TO), ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, per l'inizio dei lavori di cui si tratta, relativamente a quanto previsto in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche;

a lavori ultimati dovra' essere presentata al Servizio Sismico di Pinerolo, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85;

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001;

Avverso il presente provvedimento e' ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell'atto;

La presente determinazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Vincenzo Coccolo